

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 119/2020**  
**del 25 settembre 2020**  
**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/1378]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1977 della Commissione, del 26 novembre 2019, relativo all'autorizzazione di fenilmetantiolo, benzil metil solfuro, sec-pentiltiofene, tridec-2-enale, 12-metiltridecanale, 2,5-dimetilfenolo, esa-2(trans),4(trans)-dienale e 2-etil-4-idrossi-5-metil-3(2H)-furanone come additivi per mangimi destinati a gatti e cani <sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo II, dopo il punto 311 (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1965 della Commissione) è inserito il punto seguente:

"312. **32019 R 1977**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1977 della Commissione, del 26 novembre 2019, relativo all'autorizzazione di fenilmetantiolo, benzil metil solfuro, sec-pentiltiofene, tridec-2-enale, 12-metiltridecanale, 2,5-dimetilfenolo, esa-2(trans),4(trans)-dienale e 2-etil-4-idrossi-5-metil-3(2H)-furanone come additivi per mangimi destinati a gatti e cani (GU L 308 del 29.11.2019, pag. 45)".

*Articolo 2*

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1977 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 308 del 29.11.2019, pag. 45.

\* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2020

*Per il Comitato misto SEE*  
*La presidente*  
Sabine MONAUNI

---